

- ▶ impianti di messa a terra
- ▶ installazioni e dispositivi di protezione contro i fulmini
- ▶ impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione


## VERIFICHE IMPIANTI DPR 462/01

- Il datore di lavoro deve provvedere alla regolare manutenzione dell'impianto elettrico e degli impianti di protezione dai fulmini, affidandosi a personale qualificato interno o a manutentori esterni. La registrazione dei controlli manutentivi è obbligatoria.

- Il datore di lavoro deve far eseguire inoltre le **VERIFICHE PERIODICHE** da parte dell'Asl/Arpa o da Organismo Autorizzato.

- **PER GLI IMPIANTI DI TERRA E LE INSTALLAZIONI DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DAI FULMINI**, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'Inail (ex Ispesl) e all'Asl/Arpa territorialmente competenti (oppure allo Sportello Unico per le attività produttive) entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto. L'impianto non può essere messo in esercizio prima dell'avvenuta omologazione (formalizzata con il rilascio della Dichiarazione di Conformità dell'installatore).

L'Inail effettua a campione la prima verifica.



**IMPIANTI ELETTRICI NEI LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE,** realizzati dopo il 23/01/02, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'Asl/Arpa territorialmente competente (oppure allo Sportello Unico per le attività produttive ove è stato attivato) entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto. L'omologazione è eseguita dall'Asl/Arpa che fanno la prima verifica. L'impianto non può essere messo in esercizio prima dell'avvenuta verifica da parte dell'installatore e del rilascio della relativa dichiarazione di conformità.



VERIFICA IMPIANTI TERRA  
**SOVIT**

Via Venezia, 195 - Parma  
Tel. 0521-775915 Fax 0521-791314  
e-mail: [info@sov.it](mailto:info@sov.it)  
[www.sov.it](http://www.sov.it)

## PERIODICITA' DELLE VERIFICHE

**OGNI 2 ANNI**

- luoghi con pericolo di esplosione
- luoghi a maggior rischio in caso di incendio
- locali a uso medico ed estetico
- cantieri

**OGNI 5 ANNI**

- tutti gli altri ambienti di lavoro

L'art. 86 del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico Sicurezza) ribadisce l'obbligo delle verifiche periodiche.

La mancata effettuazione delle suddette verifiche periodiche da parte del datore di lavoro può essere contestata da parte degli U.P.G. di Asl e Direzione Provinciale del Lavoro.

**SOVIT è a completa disposizione dei datori di lavoro, responsabili della sicurezza, consulenti e manutentori, per chiarire tutti gli aspetti connessi alla verifica degli impianti elettrici e formularvi un'interessante offerta.**

V E R I F I C A I M P I A N T I T E R R A